

Arrivano le pagelle per i magistrati: “Discreto”, “buono”, “ottimo”

La circolare che introduce «i criteri oggettivi e meritocratici» prescritti dalla legge è stata approvata a maggioranza, con un'astensione, dal plenum del Csm

di Dario Ferrara



«Discreto», «buono», «ottimo». Arrivano le **pagelle per i magistrati** previste dalla riforma **Cartabia**: giudici e pubblici ministeri saranno giudicati sulla capacità di organizzare il proprio **lavoro** in base a un sistema di valutazione costruito dal **Consiglio superiore della magistratura** in base alle indicazioni del decreto legislativo del 28/03/2024, n. 44, provvedimento attuativo della legge delega del 17/06/2022, n. 71: la circolare che introduce «i **criteri oggettivi e meritocratici**» prescritti dalla legge è stata approvata a maggioranza, con un'astensione, dal plenum del **Csm**. Il metodo di giudizio combina **parametri** statistici di quantità e di qualità, attenuando il rapporto gerarchico con il capo dell'ufficio. E nella valutazione delle capacità di giudici e pm la **grave anomalia** si configura se il tasso di annullamento o di semplice riforma dei **rispettivi provvedimenti** è superiore a due terzi.

Sentiero di mezzo

L'organo di autogoverno sceglie il sentiero di mezzo: attribuire al solo **dirigente** il **giudizio** sulle capacità di lavoro, sottolinea **Unicost**, avrebbe enfatizzato il rapporto gerarchico fra il capo e i **magistrati dell'ufficio**, mentre affidandosi ai meri dati statistici la valutazione sarebbe soltanto quantitativa. E dunque sono individuati da una parte alcuni **parametri** di quantità e, ove possibile, di qualità che consentono ad esempio di ottenere il massimo dei voti a prescindere dal giudizio del **dirigente** e dall'altra clausole di **salvaguardia** che prevedono il coinvolgimento del **capo dell'ufficio** consentendo al magistrato di ottenere il giudizio di "ottimo" in deroga ai parametri, valorizzando le situazioni soggettive e oggettive. Ciascuna toga sarà giudicata ad esempio in base all'**indice di smaltimento** e a quello di ricambio: l'uno è costituito dal numero di definizioni degli **affari** rispetto alla somma di pendenze iniziali e sopravvenienze, l'altro dal numero di definizioni rispetto agli affari sopravvenuti. Le **regole sulle pagelle** si applicheranno soltanto alle valutazioni per le quali l'intero **quadriennio** decorre dopo l'approvazione della delibera.

Soglia fisiologica

La grave **anomalia** nel parametro della **capacità** si configura anche se il provvedimento del magistrato è riformato o rigettato per **abnormità** o altri vizi molto rilevanti. E spetta sempre al **Consiglio superiore** valutare se l'annullamento sia soltanto episodico e dunque non affetto da «gravità». Ha fatto discutere la scelta di fissare la **soglia di criticità** a ben due terzi di annullamenti, riforme o rigetti rispetto al totale degli **affari** definiti dal magistrato. Ma bisogna considerare che esistono **riforme "fisiologiche"** del provvedimento: nel penale vi rientrano la diversa determinazione della **pena**, la concessione di un'**attenuante** o il diverso bilanciamento delle **circostanze**, nel civile il differente riparto delle **spese di lite** o la modifica del diritto di visita ai figli nelle cause di **separazione**. L'incidenza **statistica** non sarà comunque valutata in modo acritico ma ponderata in concreto.

Riproduzione riservata

